Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale a cura di



Kiterimenti sentenza della Cassazione Penale					
Anno: 2016	Numero: 4340	Sezione: IV			

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Lisito					
Assoluzione					
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che	X pena non specificata	
			pecuniaria		
Concorso di colpa del soggetto leso: no					
Risarcimento alla costituita parte civile: no					
Altro: pena sospesa					
Quantum: non specif	ĭcato				

Gradi precedenti

1ºGrado: Il Gip del Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12/7/2011, condannava alla pena stimata di giustizia, che sospendeva a condizione che gli imputati provvedessero nel termine di sei mesi a risarcire il danno, che con la stessa sentenza era stato liquidato in favore delle parti civili costituite.

2ºGrado: La Corte d'appello di Palermo, parzialmente riformando quella di primo grado, determinato il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, riduceva la pena inflitta agli imputati, revocando la condizione apposta alla sospensione condizionale; condannati, indi, in solido, gli imputati ed il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, rimise le parti davanti al competente giudice civile.

Precedente giudizio di Cassazione: no Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela
Tipo di infortunio:		lesioni	X morte

Fattispecie

Sceso all'interno di uno scavo profondo 3,20 m. e largo ,75 m., per agevolare l'innesto di una tubatura, verificatosi uno smottamento veniva travolto dai detriti e, conseguentemente, decedeva a causa del grave trauma subito.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza	
Altro:			Ulteriori soggetti	lesi:	

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:	
Pubblico	X Privato			

Principio di diritto

Per quel che concerne il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rivestente anche il ruolo di direttore tecnico del cantiere, non può coltivarsi dubbio alcuno in ordine alla posizione di garanzia e prevenzionistica. Quale responsabile del servizio in parola (art. 31 del T.U. n. 81/2008) avrebbe dovuto immediatamente segnalare, perché la prassi scorretta e pericolosa fosse abbandonata, il fattore di rischio inaccettabile, costituito dalla circostanza che gli scavi, in violazione dell'art. 119 del cit. T.U. non venivano armati; non mancando di assicurarsi che la violazione fosse sanata. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli,

all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (S. U., n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Rv. n. 261107. Quale direttore tecnico alle dipendenze dell'impresa che effettuava i lavori (ben diversa è la situazione del direttore di cantiere nominato dal committente), inoltre, spettava direttamente a lui impedire che i lavori si svolgessero con le descritte modalità, dando le istruzioni del caso e, comunque, quel giorno, tenuto conto dello specifico implemento del rischio evidenziato dai bordi del fossato <<solcato da enormi squarci non lineari, per la cedevolezza dello stesso e della natura intrinseca delle pareti composte da argilla e calcari, per loro natura frantumabili>> (come espressamente annota la sentenza, riportandosi alla relazione del geologo) e dalla cospicua perdita d'acqua che aveva imbibito il sottofondo, ne andava assolutamente vietata la prosecuzione, in attesa che lo scavo fosse armato a regola di legge. Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza di una condotta avulsa dallo svolgimento della mansione, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto protetto dalla garanzia (lavoratore); trattasi di un tragico evento occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento d'una attività integrata puntualmente nel contesto lavorativo, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dal garante. Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti. Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistita in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre. Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa affermarsi che possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006). Esclusa l'abnormità della condotta della vittima non è dato cogliere la ragione per la quale l'operato dell'infortunato debba qualificarsi «affrettato», come sopra si è chiarito, e, in ogni caso, quale addebito debba muoversi al medesimo a riguardo dell'evento (il crollo dello scavo). Evento che, come sottolinea a ragione il ricorrente, si sarebbe comunque verificato, coinvolgendo lo stesso o altri lavoratori al suo posto, nel momento in cui la precaria situazione statica fosse stata messa in crisi dagli inevitabili scuotimenti causati dalla discesa nel fosso.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Annullamento: senza rinvio **X** con rinvio con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati per essere i reati ascritti ai capi b) e c) della rubrica (reati contravvenzionali) estinti per prescrizione. Annulla in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata limitatamente alla questione del concorso di colpa ed alla quantificazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili. Nulla per le spese.

Note

I testi escussi hanno univocamente dichiarato che, pur assunto con la qualifica di autista, partecipava alla posatura dei tubi, come tutti gli altri operai, mancando una precisa assegnazione di ruoli all'interno del cantiere. Posatura, la quale richiedeva la necessità che un operaio scendesse all'interno dello scavo per l'innesto a mano. Allontanatosi il capocantiere, insieme ad un altro operaio, senza che fosse stata disposta la sospensione dei lavori, la vittima, lungi dall'impegnarsi in un'attività bizzarra o inconsulta, aveva continuato il lavoro di posa del tubo, collaborato da colui che manovrava la pala meccanica. Pur vero che la Corte d'appello, volendo qualificare affrettata la condotta della vittima, ha impropriamente scritto abnorme, senza, tuttavia, aver voluto affatto evocare la nozione di abnormità sopra richiamata, che recide il nesso di casualità, per come è reso palese dal contenuto esplicito della motivazione; tuttavia, reputa questa Corte che anche l'aggettivazione <<a href="mailto:corte che anche l'aggettivazione della motivazione; tuttavia, reputa questa Corte che anche l'aggettivazione con le corte della parete non era di certo dipeso dalla condotta della vittima, la quale, ove avesse atteso il manovale non avrebbe di certo impedito l'evento, che, se del caso, avrebbe, anzi potuto coinvolgere entrambi, o, al posto della vittima, il collega.

Nel capo di imputazione si contestava: al primo imputato (preposto) di non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere - art. 119, d.lgs. n. 81/2008 -; al secondo imputato (RSPP) di non

avere provveduto a mettere in sicurezza lo scavo con la predisposizione di idonee armature di sostegno -art. 92, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008).

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.